



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

Regolamento di attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2022, n. 45
<<Definizione dei criteri di riparto delle risorse finanziarie e dei criteri specifici per
l'assegnazione dei contributi>>

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 20 aprile 2023

Si assegna il numero 5 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2023

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

ART. 1

(Criteri di riparto delle risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie annualmente iscritte nel bilancio regionale per la concessione dei contributi previsti all'art. 3, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2022, n. 45, sono ripartite in base al criterio della popolazione residente negli ambiti territoriali di riferimento delle Aziende Sanitarie.
2. L'avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi, indetto annualmente dal Dipartimento Lavoro e Welfare, prevede il riparto delle risorse in applicazione del criterio stabilito al comma precedente.
3. Nel caso in cui le richieste di contributo presentate per un ambito territoriale sono di importo inferiore rispetto al relativo stanziamento finanziario così come previsto nell'avviso di cui al comma precedente, le risorse non utilizzate sono ripartite tra gli altri ambiti territoriali in base alla popolazione residente e al numero delle domande di contributo presentate.

ART. 2

(Criteri per l'assegnazione dei contributi)

1. I contributi per l'acquisto di protesi tricologiche di cui all'art. 3 della l.r. 16 dicembre 2022, n. 45 sono concessi ai soggetti previsti dal medesimo articolo sulla base dei seguenti criteri:
 - a. residenza in un Comune della Regione Calabria;
 - b. possesso di documentazione medica attestante la condizione di paziente oncologico affetto da alopecia a seguito di chemioterapia;
 - c. possesso di attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda di contributo con un valore non superiore a € 50.000,00, calcolato secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia;
 - d. possesso di idonea documentazione attestante la spesa sostenuta per l'acquisto della protesi tricologica entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno;
 - e. non avere usufruito di contributi per l'acquisto di protesi tricologiche nei tre anni precedenti alla data di presentazione della richiesta di contributo ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale 16 dicembre 2022, n. 45.
2. Il valore ISEE più basso costituisce criterio di priorità.
3. In caso di parità del valore ISEE è data priorità alla richiesta di contributo presentata dal soggetto più giovane d'età.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro

OCCHIUTO